



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede, tra l’altro, che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;


VISTO l’articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze, tra l’altro, la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l’esercizio dei diritti dell’azionista;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e, in particolare, l’articolo 7, in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, il quale stabilisce, tra l’altro, “*la deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; (...)*” e che “*l’atto deliberativo contiene altresì l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che, in particolare:

- 1) al comma 2-*sexies* prevede che: “*Per l’esercizio dell’attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell’articolo 5 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*”;
- 2) al comma 2-*septies* prevede che: “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con riferimento alla società di cui al comma 2-*sexies*, sono definiti l’atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga dall'articolo 23-bis del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile”;

- 3) *al comma 2-octies prevede che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalità di esercizio del controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla società di cui al comma 2-sexies”;*
- 4) *al comma 2-novies prevede che: “La società di cui al comma 2-sexies può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire società di gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società, secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-septies e dal decreto di cui al comma 2-octies”;*
- 5) *al comma 2-decies prevede che: “A decorrere dalla data di acquisto dell’efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS S.p.a. sono trasferite alla società di cui al comma 2-sexies”;*
- 6) *al comma 2-quinquiesdecies prevede, tra l’altro, che: “Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-sexies con un apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale e della dotazione patrimoniale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021, di 10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede:*
 - a) *quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2021, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;*
 - b) *quanto a 10 milioni per l’anno 2022 e a 20 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

CONSIDERATO che le suddette disposizioni del decreto-legge n. 121 del 2021 si inseriscono in un percorso di ridefinizione del quadro della connettività su gomma, finalizzato, tra l'altro, a dare impulso ad investimenti produttivi significativi, all'interno del quale la società ANAS S.p.A. si concentra sulla missione di gestione di strade non a pedaggio, anche tramite l'adozione di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi, e la nuova società assume la funzione di svolgere l'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione, subentrando, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto, ad ANAS S.p.A. nelle funzioni e nelle attività relative alle autostrade statali a pedaggio attribuite alla stessa;

RITENUTO, in attuazione delle disposizioni citate e per le predette finalità, di dover procedere alla costituzione della società ivi prevista, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed all'adozione del decreto, con i relativi elementi, di cui al citato comma 2-*septies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come da ultimo modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, ed, in particolare, l'articolo 6-*bis*, che attribuisce al Dipartimento dell'Economia la competenza, tra l'altro, in materia di gestione delle partecipazioni societarie dello Stato e di esercizio dei diritti del socio;

VISTE le risultanze delle attività svolte, ai sensi della "Direttiva relativa alle procedure di individuazione dei componenti degli organi sociali delle società partecipate dal Ministero" emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze il 31 gennaio 2023, dalla società specializzata nella ricerca e selezione dei *top manager* e i *curricula* professionali dei componenti individuati per ricoprire la carica di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 aprile 2024;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

ART. 1

(Costituzione della società "Autostrade dello Stato S.p.a.")

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 2-*sexies* e 2-*septies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è costituita la società





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

per azioni denominata “*Autostrade dello Stato S.p.a.*” (di seguito, la “*Società*”), interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Autostrade dello Stato s.p.a. costituisce società *in house* ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i contenuti e le modalità di esercizio definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021. Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, oltre l’80% (ottanta per cento) del fatturato deriva dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2

(Atto costitutivo della società “Autostrade dello Stato S.p.a.”)

1. Il presente decreto reca gli elementi essenziali dell’atto costitutivo della Società ai sensi della vigente normativa di riferimento.
2. La Società ha sede legale a Roma e ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall’assemblea straordinaria.
3. La Società ha per oggetto sociale l’espletamento delle attività di gestione e, ove previsto da norme di legge, di costruzione, delle autostrade statali in regime di concessione, come definito nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Nei limiti delle risorse disponibili, la Società può stipulare, anche in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire società di gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società, secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze adottato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021.
5. La Società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, ad esso.
6. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni), integralmente sottoscritto e versato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

dell'Economia, rappresentato da n. 2.500.000 (duemilionicinquecento) azioni ordinarie senza valore nominale. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili.

7. La ripartizione degli utili è disciplinata dallo statuto e dalle disposizioni di legge vigenti.
8. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 3

(Statuto della società "Autostrade dello Stato S.p.a.")

1. È approvato lo statuto di "Autostrade dello Stato S.p.a.", allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'assemblea straordinaria della Società, laddove necessario, modifica lo statuto tenendo conto delle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

ART. 4

(Consiglio di amministrazione)

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è regolato dal Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI-*bis*, Paragrafi 2, 3 e 4, del codice civile.
2. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione è così composto:
 - Carlo Vaghi, [REDACTED], presidente;
 - Vito Cozzoli, [REDACTED], amministratore delegato;
 - Gioia Gorgerino, [REDACTED], consigliere.
3. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in osservanza ed in conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del citato decreto-legge n. 121 del 2021.
4. La rappresentanza della Società spetta sia al presidente sia all'amministratore delegato, disgiuntamente.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rinnovati. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La successiva nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata a norma del codice civile.
6. La remunerazione di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile è determinata in euro 40.000,00 (quarantamila) annui lordi per il presidente e in euro 30.000,00 (trentamila) annui lordi per ciascuno degli altri consiglieri.
7. Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determina la remunerazione da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e dell'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge n. 121 del 2021, commisurandolo all'attività della Società e definendolo secondo principi oggettivi e trasparenti, in modo tale da assicurare che la remunerazione stessa sia coerente con i risultati economici e industriali e con la situazione patrimoniale e finanziaria e risulti funzionale al perseguimento della sostenibilità della Società nel medio-lungo periodo.
8. Nella definizione della remunerazione di cui al comma 7, il consiglio di amministrazione si attiene, in una logica di mercato, ai seguenti criteri:
 - a) ampiezza delle deleghe attribuite;
 - b) attribuzione di una parte significativa della remunerazione quale componente variabile, legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, anche di natura non economica, predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo;
 - c) adeguato bilanciamento tra la componente fissa e la componente variabile, in coerenza con gli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società;
 - d) previsione di limiti massimi per la componente variabile della remunerazione;
 - e) corresponsione differita di una parte rilevante della componente variabile della remunerazione;
 - f) previsione di meccanismi di correzione *ex post* della componente variabile della remunerazione, che consentano alla Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di somme già versate (cd. *claw back*) ovvero oggetto di differimento (cd. *malus*), comportando una riduzione, anche significativa, o l'azzeramento della remunerazione variabile stessa, in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi o in caso di comportamenti dell'amministratore caratterizzati da dolo o colpa grave;
9. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il consiglio di amministrazione sottopone annualmente all'assemblea una relazione sulla remunerazione del presidente, dell'amministratore delegato e del *management* con responsabilità strategiche. Tale relazione è suddivisa in:





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) una parte relativa alle remunerazioni corrisposte nell'esercizio concluso distinte nelle diverse componenti, anche non monetarie;
- b) una parte, soggetta a voto vincolante dell'assemblea, relativa alla politica di remunerazione che si intende adottare, con evidenza delle finalità che essa persegue, dei principi che ne sono alla base, dei criteri adottati con riferimento alle componenti fissa e variabile, degli obiettivi di *performance* e degli importi massimi erogabili.

ART. 5

(Collegio sindacale e revisione legale dei conti)

1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti iscritti nel registro dei revisori legali. Per il primo periodo di durata in carica, il collegio sindacale è così composto:
 - a) Christian Schiavon, [REDACTED], presidente;
 - b) Patrizia Cappai, [REDACTED], sindaco effettivo;
 - c) Antonio Paravia, [REDACTED], sindaco effettivo;
 - d) Giacomo Granata, [REDACTED], sindaco supplente;
 - e) Paola Luretti, [REDACTED] sindaco supplente;
2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rinnovati una sola volta. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La successiva nomina dei componenti del collegio sindacale è deliberata a norma del codice civile.
3. Il compenso di cui all'articolo 2402 del codice civile per il primo mandato dei componenti del collegio sindacale è determinato in euro 30.000,00 (trentamila) annui lordi per il presidente ed in euro 20.000,00 (ventimila) annui lordi per gli altri componenti effettivi.
4. L'incarico di revisione legale dei conti e il relativo compenso sono deliberati dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.

ART. 6

(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri relativi alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale iniziale, di cui all'articolo 2, comma 6, pari a euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni), si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 2-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dal presente decreto non possono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Roma 9 aprile 2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



PER COPIA CONFORME
AL FUNZIONARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1391/2024
ROMA 11.4.2024
F. A. VICORE
F. TO MICALI

F. DIORIO